



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

LINEE GUIDA OPERATIVE E ATTUATIVE DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 2025 n. 181

"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 - in vigore dal 17 dicembre 2025

Il Procuratore della Repubblica

vista la Legge 2 dicembre 2025 n. 181, recante *"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*, pubblicata in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2025 ed entrata in vigore in data 17 dicembre 2025;

visto in particolare l'art. 1 della citata Legge, che introduce l'art. 577-bis c.p. (*"Femminicidio"*), nonché le modifiche al codice di procedura penale tra cui quelle di cui al nuovo art. 362 co. 1-ter c.p.p.;

visto il vigente Progetto Organizzativo dell'Ufficio, adottato con decreto n. 19742/2025 del 26 settembre 2025, e successive modifiche;

premesso che, ai sensi dell'art. 14 (Atti di indirizzo e protocolli investigativi) della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera plenaria C. S. M. del 3 luglio 2024, così come modificata con delibere del 9 ottobre 2024, del 23 ottobre 2024 e del 2 luglio 2025), il Procuratore della Repubblica, ai fini della maggiore efficacia nell'esercizio dell'azione penale e della completezza delle indagini preliminari, promuove l'elaborazione di linee guida e protocolli investigativi con particolare riferimento ai settori di maggiore rilevanza e alle materie di più elevata complessità tecnica;

premesso che la riforma non si limita ad operare interventi procedurali ma introduce una nuova fattispecie di reato punita con l'ergastolo e che, pertanto, è richiesta una uniformità interpretativa fin dalla fase delle indagini preliminari;

ritenuto necessario fornire a tutti i Sostituti Procuratori e alla Polizia Giudiziaria indicazioni omogenee non solo con riferimento alle modalità operative di ascolto della vittima ma anche e soprattutto:

1. sull'esatta qualificazione giuridica del fatto ex art. 577-bis c.p.;
2. sul complesso regime del bilanciamento delle circostanze e del trattamento sanzionatorio;
3. sulle modifiche sostanziali e processuali introdotte in relazione all'intera materia della violenza di genere;

dato atto che il presente provvedimento, avente finalità di carattere generale, organizzativo e interpretativo, è stato elaborato avvalendosi delle competenze specialistiche del Dipartimento V (violenza di genere - tutela



della famiglia, dei minori e dei soggetti vulnerabili), all'esito di riunioni dipartimentali e di una assemblea organizzata dall'Ufficio Studi di questa Procura della Repubblica e viene emanato prima di una specifica elaborazione giurisprudenziale sul punto;

DISPONE

al fine di dare pronta, corretta e uniforme esecuzione alle indicazioni della Legge 2 dicembre 2025 n. 181 (*"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*, Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025, in vigore dal 17 dicembre 2025) che siano osservate le seguenti

LINEE GUIDA OPERATIVE E ATTUATIVE



SOMMARIO

Premessa	<u>pag. 5</u>
Sezione 1 – Le modifiche di carattere sostanziale alle norme del codice penale	<u>pag. 5</u>
1.1) – Il nuovo art. 577-bis c.p.: l'analisi del delitto di femminicidio	<u>pag. 5</u>
1.1.a) – Elemento oggettivo del reato	<u>pag. 6</u>
1.1.b) – Elemento soggettivo del reato	<u>pag. 7</u>
1.1.c) – Il trattamento sanzionatorio e la specifica disciplina del bilanciamento	<u>pag. 8</u>
1.1.d) – Norma di coordinamento	<u>pag. 8</u>
Conclusione Paragrafo 1.1) – Indicazioni Operative	<u>pag. 9</u>
1.2) – Modifiche alla fattispecie del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.	<u>pag. 10</u>
1.3) – Modifica dell'art. 572-bis c.p.: confisca obbligatoria in caso di maltrattamenti	<u>pag. 10</u>
1.4) – Introduzione dell'aggravante della “discriminazione femminile”	<u>pag. 10</u>
Conclusione Paragrafo 1.4) – Indicazioni Operative	<u>pag. 11</u>
Sezione 2 – Le modifiche di carattere processuale alle norme del cod. proc. pen.	<u>pag. 12</u>
2.1) – Premesse	<u>pag. 12</u>
2.2) – Le modifiche in tema di competenza per materia	<u>pag. 12</u>
2.3) – Le modifiche in tema di obblighi informativi verso la persona offesa	<u>pag. 13</u>
2.3.a) – Le modifiche all'art. 90-bis c.p.p.	<u>pag. 13</u>
2.3.b) – L'introduzione del nuovo art. 90-bis.2 c.p.p.	<u>pag. 13</u>
Conclusione Paragrafo 2.3.b) – Indicazioni Operative	<u>pag. 14</u>
2.3.c) – Le modifiche all'art. 90-ter c.p.p.	<u>pag. 15</u>
2.3.d) – Le modifiche all'art. 299 comma 2-bis c.p.p.	<u>pag. 16</u>
2.3.e) – Le modifiche agli artt. 309 e 310 c.p.p.	<u>pag. 16</u>
2.3.f) – L'introduzione del nuovo art. 58-sexies Legge 354/1975 (Ord. Pen.)	<u>pag. 16</u>
2.3.g) – Le modifiche all'art. 76 comma 4-quater d. P. R. 115/2002	<u>pag. 17</u>



2.4) – Le modifiche in tema di diritti e facoltà di enti e associazioni (art. 91 c.p.p.)	pag. 17
2.5) – Le modifiche in tema di intercettazioni (art. 267 c.p.p.)	pag. 17
2.6) – Le modifiche in tema di misure cautelari personali	pag. 18
2.6.a) – La modifica dell’art. 275 c.p.p.: il nuovo comma 2-bis	pag. 18
2.6.b) – La modifica dell’art. 275 c.p.p.: il nuovo comma 3.1	pag. 18
2.6.c) – La modifica dell’art. 282-bis c.p.p.: la nuova distanza minima	pag. 19
2.6.d) – La modifica dell’art. 282-ter c.p.p.: la nuova distanza minima	pag. 19
2.7) – Le modifiche in tema di sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.)	pag. 19
2.8) – Le modifiche in tema di assunzione informazioni testimoniali (art. 362 c.p.p.)	pag. 20
Conclusione Paragrafo 2.8) – Indicazioni Operative	pag. 23
2.9) – Le modifiche in tema di misure urgenti di protezione (art. 362-bis c.p.p.)	pag. 20
Conclusione Paragrafo 2.9) – Indicazioni Operative	pag. 24
2.10) – Le modifiche in tema di applicazione pena su richiesta (artt. 444 e 447 c.p.p.)	pag. 25
2.11) – Le modifiche in tema di regole per l’esame testimoniale (art. 449 c.p.p.)	pag. 26
2.12) – Le modifiche in tema di condanna generica e provvisoria (art. 539 c.p.p.)	pag. 27
2.13) – Le modifiche in tema di esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.)	pag. 27

Sezione 3 – Le modifiche alle norme di attuazione e di coordinamento del c.p.p.

3.1) – Modifiche all’art. 64-bis delle disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.	pag. 28
--	----------------

Sezione 4 – Le modifiche ad altre disposizioni normative

4.1) – Modifiche alla Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.) – art. 4-bis	pag. 29
4.2) – Modifiche alla Legge 24 novembre 2023 n. 168	pag. 29
4.3) – Modifiche al D. Lgs. 106/2006 (Organizzazione Ufficio Pubblico Ministero)	pag. 30
4.3.a) – Il potere di revoca dell’assegnazione (art. 2 comma 2-bis)	pag. 30
4.3.b) – I rapporti trimestrali del Procuratore Generale (art. 6)	pag. 30
Conclusione Paragrafo 4.3.b) – Indicazioni Operative	pag. 30



PREMESSA

Con la Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 è stata promulgata la Legge 2 dicembre 2025 n. 181, vigente dal 17 dicembre 2025 e intitolata *“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*, normativa che introduce la nuova e autonoma fattispecie di femminicidio all’art. 577-bis del codice penale e prevede una serie di modifiche sostanziali e processuali nella materia del contrasto alla violenza di genere.

La disciplina si colloca in una prospettiva di continuità con la Legge n. 69/2019 (così detto *Codice Rosso*) e le successive modifiche legislative (Legge n. 122/2023 e Legge n. 168/2023) e si ispira ai medesimi principi dell’estensione e dell’efficacia delle misure a tutela della vittima di violenza di genere e dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie.

Con la presente direttiva, integrativa delle previgenti disposizioni in materia e in particolare della precedente analoga direttiva emanata con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n° 396/25 del 16/12/2025, trasmesso con nota in pari data n° di protocollo 26221/25, si forniscono ai Magistrati in servizio presso l’Ufficio e alla Polizia Giudiziaria **le linee guida** volte a dare immediata applicazione alle novità legislative, salvi successivi approfondimenti che risulteranno necessari alla luce dei futuri orientamenti giurisprudenziali.

SEZIONE PRIMA

Le modifiche di carattere sostanziale alle norme del codice penale

1.1) Il nuovo art. 577-bis c.p.: l’analisi del delitto di femminicidio

La novità principale della Legge 181/2025 è certamente l’introduzione all’art. 1 comma 1 lettera a) di una nuova fattispecie autonoma di delitto prevista all’art. 577-bis c.p. e rubricata **“Femminicidio”**.

La nuova norma prevede che :

“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”

La struttura della norma, che recepisce concetti giuridici ed elementi normativi già presenti nelle principali fonti sovranazionali recepite dal nostro ordinamento, delinea **una fattispecie autonoma di delitto** rispetto all’omicidio di cui all’art. 575 c.p., con cui si colloca in un rapporto di specialità unilaterale (regolato da clausola di riserva espressa).

Il delitto di cui all’art. 577-bis c.p. infatti:

- **è un reato di evento a condotta vincolata**, poiché prevede modalità tipiche di realizzazione della condotta delittuosa previste alternativamente fra loro;



- è un reato comune poiché può essere commesso da chiunque (dunque, anche da una donna), mentre è invece specifico il soggetto passivo che deve essere una donna.

La norma non fornisce alcuna definizione del termine “donna”, che deve quindi essere tratta dal nostro ordinamento e, nel rispetto del principio di tassatività, si fonda sul mero dato anagrafico oggettivo del sesso, anche all’esito della eventuale procedura di rettificazione dell’attribuzione dello stesso.

1.1.a) Elemento oggettivo del reato

La struttura della norma si fonda sulla descrizione analitica della condotta dal punto di vista dell’elemento oggettivo della stessa, che qualifica la nuova fattispecie rispetto all’omicidio.

In particolare le modalità della condotta sono essenzialmente quattro:

- a) fatto commesso come atto di odio o discriminazione o prevaricazione in quanto donna;
- b) fatto commesso come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna;
- c) fatto commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
- d) fatto commesso come atto di limitazione delle sue libertà personali.

L’espressione “*in quanto donna*” è un concetto definitorio dell’elemento oggettivo della condotta che è stato direttamente tratto dalle fonti internazionali (specificamente dall’art. 3 lett. d) della Convenzione di Istanbul, che definisce la violenza di genere come “*qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale*”) e dall’art. 2 lett. A) della Direttiva 2024/1385, che analogamente utilizza l’espressione “*solo perché donne*”.

La medesima espressione è già utilizzata dalla Suprema Corte nella materia dei maltrattamenti (art. 572 c.p.), secondo cui “*l’agente utilizza diverse tipologie di violenza (psicologica, economica, sessuale o fisica) come tecnica automatica di potere disciplinatorio sulla vittima proprio in quanto donna che, per essere tale, è diseguale.*” (Cass. Pen. sentenza n. 39554/2024).

L’espressione “*in quanto donna*” è riferibile testualmente alle prime due ipotesi di condotta e, con argomento logico e di *ratio legis*, anche alla quarta modalità indicata dell’atto di limitazione delle libertà personali.

Si forniscono di seguito e sinteticamente alcuni parametri oggettivi in relazione ad ognuna delle quattro modalità indicate:

a) fatto commesso come atto di odio o discriminazione o prevaricazione in quanto donna

La nozione di atto di odio o di discriminazione può essere interpretata alla luce delle indicazioni che si traggono dalle fonti sovranazionali in tema di *hate crimes* (in particolare, Raccomandazione n. 4/2024 del Consiglio di Europa) e dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al reato di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa previsto dall’art. 604-bis c.p., nonché dalla aggravante di cui all’art. 604-ter c.p..

In particolare:

- l’atto di **odio** consiste in una avversione tale da desiderare la morte o un grave danno per la persona odiata, non bastando qualsiasi sentimento di disprezzo o antipatia;



- l'atto di **discriminazione** consiste in un comportamento che direttamente o indirettamente determina una distinzione, esclusione o restrizione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza e, nella nostra nuova ipotesi, sul genere femminile.
Si richiama sul punto la giurisprudenza formatasi in materia di aggravante di cui all'art. 604-ter c.p. secondo cui, per individuare la matrice discriminatoria dell'azione, deve essere valorizzato il dato oggettivo della condotta e non i motivi che muovono l'agente.
- l'atto di **prevaricazione**, come mutuato dalla giurisprudenza in tema di reato di maltrattamenti, è una condotta idonea a ledere l'integrità psicofisica della vittima in contesti di tipo familiare, o di affidamento e di soggezione;

b) fatto commesso come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna

- l'atto di **controllo, possesso o dominio** esplicita concetti già presenti nella giurisprudenza relativa ai reati di maltrattamenti e atti persecutori e descrive in senso ascendente condotte sempre più gravi di limitazione della libertà di autodeterminazione della donna, a partire da un livello minimo fino ad una soggezione totale.

c) fatto commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo

- l'ipotesi ha come elemento qualificante **il nesso causale intercorrente** tra il femminicidio e il rapporto affettivo negato o interrotto dalla donna che dovrà connotare oggettivamente la condotta.

La nozione di rapporto affettivo, ove interrotto, può trarsi dalla giurisprudenza formatasi in relazione all'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 e 612-bis comma 1 e 2 c.p., e deve intendersi quale legame intenso derivante da un rapporto di reciproca fiducia, senza necessità di una convivenza attuale o cessata.

d) fatto commesso come atto di limitazione delle sue libertà individuali;

- l'atto di **limitazione delle libertà individuali** della donna, di cui il bene vita costituisce la massima estensione, si riferisce a tutte le libertà individuali tutelate dall'art. 13 e ss. della Cart.a Costituzionale e dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Individuali.

Tale limitazione, anche se il dato testuale non è preciso non richiamando l'inciso "*in quanto donna*", in virtù di un argomento logico e di *ratio legis*, si riferisce all'appartenenza al genere femminile della persona offesa.

La norma quindi colloca le condotte alternative sopra descritte nell'elemento oggettivo del reato e richiede per la consumazione del reato la realizzazione anche solo di una di esse; al contrario la norma non compie alcun riferimento ai motivi a delinquere e al movente dell'autore, aspetti che attengono a distinto piano di accertamento eventuale.



1.1.b) Elemento soggettivo del reato

Il delitto di femminicidio richiede il mero dolo generico, non rilevando – come pocanzi anticipato – la finalità perseguita dall'agente o i motivi della sua condotta, ma solo la coscienza e volontà di realizzare una delle condotte descritte.

1.1.c) Il trattamento sanzionatorio e la specifica disciplina del bilanciamento

La pena prevista per la fattispecie di femminicidio è l'ergastolo, ritenuto dal legislatore proporzionata al disvalore del fatto e adeguata *“per l'estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato”* (si veda la relazione illustrativa del disegno di legge).

I tre commi seguenti dell'art. 577-bis c.p. introducono una disciplina specifica delle circostanze del reato e del loro meccanismo di bilanciamento nei seguenti termini:

- **il secondo comma dell'art. 577-bis c.p.** estende l'applicabilità delle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., previste per l'omicidio, alla fattispecie di femminicidio.

E' evidente che l'applicazione più frequente riguarderà le aggravanti relative alle relazioni strette o connesse al tipo di delitto (576 primo comma n. 2 c.p.; 576 primo comma n. 5 c.p.; 576 primo comma n. 5.1 c.p.; 577 primo comma n. 1 e 577 secondo comma c.p.).

Nell'ipotesi di aggravante di cui all'art. 577 primo comma n. 1 relativa al femminicidio commesso *“dal coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”* appare ragionevole che la stessa risulti assorbita ove il femminicidio sia commesso *“in relazione al rifiuto della donna di mantenere un rapporto affettivo”*, vista l'identità con una delle condotte alternative di realizzazione del reato. della fattispecie.

- **il terzo e il quarto comma dell'art. 577-bis c.p.** prevedono una riduzione della pena dell'ergastolo in presenza di una o più attenuanti, anche in concorso con le aggravanti, stabilendo però un limite minimo determinato oltre cui la pena non può scendere

In particolare:

secondo la previsione del comma 3 dell'art. 577-bis c.p. la pena non può essere inferiore a 24 anni di reclusione se ricorre una sola attenuante o se una sola attenuante concorre con le aggravanti degli artt. 576 o 577 c.p. e viene ritenuta prevalente;

secondo la previsione del comma 4 dell'art. 577-bis c.p. la pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione se ricorrano più circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p..

Pur in assenza del riferimento testuale, il medesimo meccanismo di eventuale riduzione della pena con il limite minimo sarà applicabile ove le attenuanti concorrano con le aggravanti comuni.

1.1.d) Norma di coordinamento

L'art. 13 comma 1 della legge 181/2025 prevede una norma di chiusura che estende alla fattispecie di femminicidio di cui all'art. 577-bis c.p. tutte le norme applicabili al reato di omicidio di cui all'art. 575 c.p.



(fra queste, ad esempio, l'art. 275 comma 3 c.p.p in tema di presunzione di pericolosità e l'art. 316 c.p.p in tema di sequestro conservativo).

CONCLUSIONE DEL PARAGRAFO 1.1) – INDICAZIONI OPERATIVE

- in ordine alla qualificazione giuridica del fatto quale femminicidio, il Pubblico Ministero dovrà dunque compiere prima di tutto una analisi della condotta oggettiva realizzata dall'autore del fatto e verificare la sussistenza di una delle modalità alternative di realizzazione specificamente indicate dalla fattispecie, così come emergono dalle circostanze della sua commissione e dal contesto in cui lo stesso si è verificato;
- nelle ipotesi di omicidio di una donna in cui non si ritenga sussistente nemmeno una tra tali modalità alternative, si applicherà in via residuale la fattispecie di omicidio eventualmente aggravato ai sensi degli artt. 576 e 577 c.p.;
- eventuali indagini in ordine ai motivi a delinquere dell'autore del fatto incideranno sulla sua capacità a delinquere e dunque sul trattamento sanzionatorio.



1.2) Modifiche alla fattispecie del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

La fattispecie di maltrattamenti è stata oggetto di modifiche sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista degli strumenti procedurali.

Dal punto di vista sostanziale, l'art. 1 comma 1 lett. b) n. 1 e 2 lett. c) ha inserito fra i soggetti passivi del reato anche il soggetto «*non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione*».

Il Legislatore ha così superato il contrasto interpretativo formatosi sul punto a seguito della Corte Costituzionale n. 98/2021 e ha qualificato la relazione tra genitori non più conviventi tra quelle meritevoli in sé della tutela di cui all'art. 572 c.p.

La seconda parte dell'art. 1 ha introdotto un'aggravante speciale così detta della “*discriminazione femminile*” (o sessuale) che si applica alla fattispecie dei maltrattamenti e a un catalogo di reati nell'ambito della violenza di genere (si veda successivo punto 1.4).

L'aggravante mutua le modalità di condotta del femminicidio prevedendo che il fatto sia aggravato quando commesso come “*atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione, ovvero ancora come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, oppure ancora in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*”.

Ai fini della sua configurabilità sono dunque utilizzabili i criteri interpretativi sopra descritti in ordine all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 577-bis c.p. Nell'ipotesi dei maltrattamenti l'aggravante è qualificabile ad effetto speciale poiché prevede un aumento di pena da un terzo alla metà.

1.3) La modifica dell'art. 572-bis c.p.: la confisca obbligatoria in caso di maltrattamenti

L'articolo 1, comma 1, lett. c) ha introdotto un nuovo strumento di contrasto patrimoniale ex art. 572-bis c.p. che prevede la confisca obbligatoria dei beni, inclusi gli strumenti informatici, telematici o i telefoni cellulari, qualora utilizzati per la commissione del reato.

La misura si applica sia in caso di condanna sia di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi art. 444 c.p.p. e può riguardare qualunque bene utilizzato per realizzare anche solo un segmento del reato abituale.

1.4) Introduzione della aggravante della “discriminazione femminile” (o sessuale) per vari altri di reati

La Legge 181/2025 ha previsto la predetta aggravante della così detta “discriminazione femminile” (o sessuale) per una varia serie di reati, individuando una matrice discriminatoria comune nel sesso del soggetto passivo, che giustifica un aumento di pena.

L'aggravante, come già detto per i maltrattamenti, mutua le modalità di condotta del femminicidio prevedendo che il fatto sia aggravato quando commesso come “*atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione, ovvero ancora come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, oppure ancora in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*”.

I reati oggetto della suindicata previsione sono i seguenti:

- art. 572 c.p. quinto comma, nell'ipotesi di maltrattamenti con aumento da un terzo alla metà;



- art. 585 c.p. comma quinto, nelle ipotesi di lesioni personali semplici ex art. 582 c.p. o aggravate ex 583 c.p., pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 583-bis c.p., deformazione dell'aspetto della persona mediante lesione permanente al viso ex 583-*quinqüies* c.p. e omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p.: in questi casi, ove sussista già una delle ipotesi aggravate del primo comma del 585 c.p., si applicherà l'aumento da un terzo alla metà;
- art. 593-*ter* c.p., nella ipotesi di interruzione non consensuale della gravidanza con aumento da un terzo alla metà;
- art. 612-bis quarto comma c.p., nell'ipotesi di atti persecutori con aumento della pena da un terzo a due terzi;
- art. 612-*ter* quinto comma c.p., nella ipotesi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicite con aumento della pena da un terzo a due terzi;
- art. 609-*ter* primo comma n. 5-*ter* 1) c.p., quale ulteriore ipotesi aggravata di violenza sessuale con aumento della pena di un terzo.

Per tutte le fattispecie delittuose, l'aggravante della discriminazione femminile configura una ipotesi di aggravante ad effetto speciale cui si applicano le regole di cui all'art. 63 c.p., ad eccezione della sola ipotesi prevista per la violenza sessuale per cui l'aumento è di un terzo.

CONCLUSIONE DEL PARAGRAFO 1.4) – INDICAZIONI OPERATIVE

- il Pubblico Ministero dovrà valutare la sussistenza della aggravante della “*discriminazione sessuale*” nelle ipotesi di reati tassativamente indicate, utilizzando i medesimi parametri di carattere oggettivo che connotano le condotte alternative di commissione del delitto di cui all'art. 577-bis c.p.;
- nella ipotesi di cui all'art. 612-bis quarto comma c.p., il riconoscimento di tale aggravante comporterà anche l'obbligo procedimentale non delegabile di audizione personale della persona offesa da parte del P.M., introdotto dall'art. 362 comma 1-*ter* ultimo periodo c.p.;
- il regime transitorio rispetto alla applicabilità delle aggravanti segue ovviamente il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole ai sensi dell'art. 25 Cost e 2 comma quarto c.p.; tuttavia occorre precisare che in relazione ai delitti abituali (artt. 572 c.p. e 612-bis c.p.) l'aggravante della discriminazione femminile potrà applicarsi anche nella ipotesi in cui un solo atto integrante la stessa sia commesso dopo l'entrata in vigore della legge (ciò in conformità a quanto previsto in via consolidata dalla Suprema Corte in relazione alle numerose modifiche alla cornice edittale di cui all'art. 572 c.p.);
- il medesimo criterio rispetto al regime transitorio, fondato su costante orientamento giurisprudenziale, dovrà essere applicato anche in relazione alla nuova ipotesi prevista dall'art. 572 c.p. in caso di convivenza cessata con persistenti vincoli derivanti dalla filiazione: si applicherà la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. anche se dopo l'entrata in vigore della legge si realizzi un unico episodio di violenza o vessazione, poiché quest'ultimo determina la consumazione del reato abituale.



SEZIONE SECONDA

Le modifiche di carattere procedimentale e processuale alle norme del codice di procedura penale

La Legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha adeguato la macchina procedimentale e processuale alla gravità dei nuovi reati di genere, garantendo una protezione dinamica della vittima e un'accelerazione delle procedure investigative e cautelari.

2.1) Premessa

L'articolo 3 comma 1 della Legge n. 181/2025 rappresenta il cuore della riforma procedurale. Attraverso un fitto elenco di modifiche, il Legislatore interviene su pilastri fondamentali del codice di rito.

Tali modifiche riguardano la competenza del giudice, il sistema degli obblighi informativi verso la persona offesa, la disciplina delle intercettazioni telefoniche, il regime delle misure cautelari personali e reali, le modalità di assunzione delle informazioni durante le indagini preliminari e le regole del dibattimento, fino a giungere alla fase cruciale dell'esecuzione della pena detentiva.

L'impianto complessivo mira a creare un "percorso protetto" per la vittima, riducendo i tempi di risposta giudiziaria e minimizzando i rischi di vittimizzazione secondaria.

La novella, dunque, si muove su più fronti al fine di consentire il massimo ampliamento della tutela della vittima, come ci si propone di seguito di analizzare.

2.2) Le modifiche in tema di competenza per materia

L'articolo 3, comma 1, lettera a) della novella legislativa apporta una modifica di rilievo all'articolo 33-ter del codice di procedura penale, che disciplina l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica.

La riforma inserisce, subito dopo il primo comma, il seguente comma 1-bis: *“Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale”*.

In forza di questa aggiunta, vengono espressamente attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica i seguenti delitti:

- i maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 c.p. secondo comma (fatto commesso in presenza o in danno di minore, donna in stato di gravidanza o persona con disabilità, ovvero con armi) e quinto comma (la nuova aggravante legata ai motivi di odio o discriminazione di genere tipici del femminicidio);
- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (così detto *“revenge porn”*) previsto dall'art. 612-ter c.p.

2.3) Le modifiche in tema di obblighi informativi e comunicativi verso la persona offesa e le vittime

La riforma riconosce che l'efficacia della tutela passa per una corretta informazione della vittima: pertanto, sono stati modificati e integrati numerosi articoli del codice di rito nonché della L. 354/1975¹ e del d.P.R. 115/2002², relativi alle informazioni che l'Autorità procedente è tenuta a fornire alla persona offesa, al momento del primo contatto con la stessa.

2.3.a) Le modifiche all'art. 90-bis c.p.p.

L'articolo 3, comma 1, lett. b) della legge introduce la lett. d-bis) nell'articolo 90-bis, comma 1 c.p.p. «*Informazioni alla persona offesa*».

La norma stabilisce che, nei casi in cui si proceda per i delitti di violenza di genere elencati nel nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 444 c.p.p., la persona offesa debba essere avvisata del diritto di ricevere comunicazione nel caso in cui l'imputato abbia presentato fuori udienza la richiesta di applicazione della pena. La vittima ha inoltre la facoltà espressa di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa, nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-*ter*, comma 2, affinché il giudice possa valutarle prima di decidere.

Quanto al "contenuto" della facoltà di interlocuzione attribuito dalla persona offesa, si rimanda al paragrafo 2.10, Sezione Seconda delle presenti Linee Guida.

2.3.b) L'introduzione del nuovo art. 90-bis.2 c.p.p.

Con l'art. 3, comma 1, lett. c) della nuova legge, viene introdotto l'articolo 90-bis.2 c.p.p., un'innovazione fondamentale per il "Codice Rosso".

Questa norma impone all'autorità procedente l'obbligo di fornire alla persona offesa, in una lingua a lei comprensibile, una serie di avvertimenti cruciali sin dal primo contatto:

- della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-*ter* c.p.p.;
- della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni;
- dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata della revoca o della sostituzione della misura cautelare con un'altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell'articolo 299, comma 4-*bis* c.p.p., nonché della facoltà di cui al nuovo articolo 444, comma 1-*quater* c.p.p. relativa all'avviso della presentazione, da parte dell'imputato/indagato, della richiesta di applicazione pena e della possibilità di presentare deduzioni in merito alla stessa.

Tale obbligo si applica a una vasta gamma di reati, ovvero quando si tratta di:

- a. tentato omicidio *ex artt.* 56 – 575 c.p., aggravato *ex articoli* 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ovvero 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
- b. tentato femminicidio *ex art.* 56-577-*bis* c.p.;

¹ «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.»

² «Testo unico in materia di spese di giustizia»



nonché dei reati, tentati o consumati, di:

- c. maltrattamenti contro familiari e conviventi *ex* articolo 572 c.p.;
- d. interruzione di gravidanza non consensuale *ex* art. 593-ter c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al co. 6;
- e. violenza sessuale *ex* art. 609-bis c.p.;
- f. violenza sessuale aggravata *ex* art. 609-ter c.p.;
- g. atti sessuali con minorenne *ex* art. 609-quater c.p.;
- h. corruzione di minorenne *ex* art. 609-quinquies c.p.;
- i. violenza sessuale di gruppo *ex* art. 609-octies c.p.;
- j. atti persecutori *ex* art. 612-bis c.p.;
- k. diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti *ex* art. 612-ter c.p.;
- l. lesioni *ex* artt. 582 e lesioni gravi e gravissime *ex* art. 583-quinquies del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice.

Tali pregnanti innovazioni hanno imposto l'assunzione – in via di urgenza – sia di soluzioni comuni che di modulistica idonea alla immediata e uniforme esecuzione delle richieste del Legislatore.

Tale esigenza è stata fronteggiata con l'emanazione delle indicazioni già diffuse in data **16 dicembre 2025** con nota del Procuratore avente numero di **protocollo 26218/2025**.

CONCLUSIONE DEL PARAGRAFO 2.3.b) – INDICAZIONI OPERATIVE

- Come anticipato, all'esito dell'entrata in vigore della nuova normativa, le persone offese dai reati di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, *ex* artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero *ex* artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.) e di cui all'art. 612-bis comma 4 c.p. devono essere informate dalla polizia giudiziaria della possibilità di essere ascoltate dal Pubblico Ministero.
- Tale obbligo deve essere adempiuto tramite l'aggiornamento del testo delle informative complessive che, ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p., già vengono consegnate alle persone offese denuncianti o querelanti che saranno così informate della relativa facoltà.
- Al momento del primo contatto tra la persona offesa e la polizia giudiziaria, quest'ultima consegnerà alla denunciante – querelante il modulo aggiornato con i nuovi avvisi di cui all'art. 90-bis.2 e c.p.p. ("*Ulteriori informazioni alla persona offesa*").
- Un modello aggiornato contenente tali avvisi è stato appositamente allegato alle indicazioni già diffuse in data **16 dicembre 2025** con nota del Procuratore avente numero di **protocollo 26218/2025**.
- Ove la persona offesa ritenga spontaneamente di avvalersi di tale facoltà, tale richiesta deve essere oggetto di specifica segnalazione nell'intestazione della comunicazione di notizia di reato inviata tramite invio sul



Portale Urgenze (non sarà invece necessario comunicare questa richiesta in via telefonica al P. M. in turno “arresti”).

- In ogni caso, come da nuova previsione di Legge, la polizia giudiziaria richiederà alla persona offesa di indicare un domicilio telematico utile per le comunicazioni.
- Nei casi di femminicidio o di persona offesa comunque non più in grado di poter riferire e interagire con l'autorità giudiziaria, come da nuove previsioni di Legge, tutte gli obblighi previsti da queste indicazioni e che la polizia giudiziaria è chiamata a eseguire nei confronti delle persone offesa devono essere adempiuti in favore dei prossimi congiunti.

**2.3.c) Le modifiche all'art. 90-ter c.p.p.**

La riforma modifica il comma 1-bis dell'art. 90-ter c.p.p., estendendo l'obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione, evasione e di cessazione delle misure di sicurezza detentive. Tale obbligo, che mira ad allargare la tutela informativa, ora comprende anche i casi in cui si proceda per i seguenti ulteriori reati:

- a. tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e dell'art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.;
- b. tentato femminicidio (art. 56-577-bis c.p.);
- c. interruzione di gravidanza non consensuale (593-ter c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma;
- d. illecita di immagini o video sessualmente espliciti (così detto *revenge porn*, art. 612-ter c.p.);
- e. lesioni personali (art. 582 c.p.) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqies* c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;
- f. lesioni personali *ex art.* 585, quarto comma (quando, cioè, il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali).

Va evidenziato che, nelle ipotesi su indicate, la comunicazione dei provvedimenti di evasione e scarcerazione deve sempre essere effettuata alla persona offesa, a differenza di quanto prevede il comma 1 dell'articolo 90-ter c.p.p., secondo cui: *"fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato"*.

Infine, viene aggiunto un nuovo periodo al comma 1-bis prevedendo che, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato (specificamente per omicidio aggravato *ex artt.* 576 e 577 c.p. e femminicidio), le medesime comunicazioni debbano essere effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità Giudiziaria procedente, indicando anche il recapito telematico presso il quale intendono ricevere le comunicazioni.

2.3.d) Le modifiche dell'art. 299 comma 2-bis c.p.p.

Nella stessa ottica, l'art. 3, lett. l), L. 181/2025 modifica l'articolo 299, comma 2-bis, c.p.p., prevedendo che la Polizia Giudiziaria sia tenuta a comunicare ai servizi socio-assistenziali alla persona offesa e, ove nominato, al difensore della stessa non soltanto i provvedimenti di revoca o di sostituzione delle misure cautelari adottati nei procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alla persona (tranne le meno afflittive del divieto di espatrio e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) ma anche i provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo.

Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, le medesime comunicazioni devono essere effettuate, su richiesta, ai prossimi congiunti³ della vittima, purché costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente.

Ne consegue che, alla luce dei commi 3 e 4 bis dell'art. 299 c.p.p., sussiste per la persona offesa il diritto a vedersi notificata a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto, a meno che tale richiesta non sia stata avanzata in sede di interrogatorio di garanzia (sui rimedi impugnatori riconosciuti alla persona offesa in caso di omessa notifica dell'istanza modificativa, si veda il paragrafo 2.10, Sezione Seconda, della presenti Linee Guida).

2.3.e) Le modifiche degli artt. 309 e 310 c.p.p.

L'art. 3, comma 1, lettere m) ed n), L. 181/2025 interviene sugli artt. 309 e 310 c.p.p., stabilendo che, in sede di riesame⁴, i provvedimenti del tribunale del riesame che non confermano le ordinanze applicative di misure cautelari personali nei procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alla persona e ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter c.p.p. debbano essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

Parimenti, in caso di appello cautelare⁵, i provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze applicative di misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter c.p.p. devono essere tempestivamente comunicati dalla polizia giudiziaria ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e, qualora nominato, al difensore della stessa.

2.3.f) L'introduzione dell'art. 58-sexies L. 354/75

Anche nella L. 26 luglio 1975 n. 354, sull'Ordinamento penitenziario, sono introdotti specifici oneri informativi ed è stato inserito l'art. 58-sexies, il quale prevede che:

- qualora al condannato o all'internato per i delitti di cui agli artt...:
 - 56-575 c.p., aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
 - 56-577-bis c.p.;
 - per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter (nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma), 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p.;
 - per i delitti di cui agli articoli 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, c.p.;

siano applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi comportanti l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dia immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, purché la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.

³ Ex art. 307, comma 4, c. p. per prossimi congiunti si intendono: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti, nonché il coniuge e la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

⁴ Ex art. 309 c.p.p.

⁵ Ex art. 310 c.p.p.



- Quando, invece, al condannato o all'internato per i delitti di cui agli artt. 575 c.p., aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p., e 577-bis c.p. sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione sopra indicata è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, qualora costoro ne abbiano fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.

Diversamente dagli oneri informativi di cui al novellato art. 90 ter c.p.p. e 299 comma 2 bis c.p.p., i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario devono essere oggetto di espressa richiesta da parte della persona offesa che abbia altresì indicato il domicilio telematico ove ricevere la comunicazione.

2.3.g) La modifica dell'art. 76, comma 4-quater, d.P.R. 115/2002

Viene potenziato il diritto al **gratuito patrocinio** per le vittime di tentato femminicidio e per i figli orfani di crimini domestici. Per questi ultimi, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è garantita anche in deroga ai limiti di reddito ordinari e si estende a tutti i procedimenti civili e di esecuzione derivanti dal reato.

2.4) Le modifiche in tema di diritti e facoltà degli enti e delle associazioni (art. 91 c.p.p.)

Attraverso la modifica dell'art. 91 c.p.p., il legislatore ha ampliato la rete di supporto legale della vittima. Ora, anche i **Centri Antiviolenza** e le **Case Rifugio** (sia pubblici che privati) possono esercitare nel processo, previo consenso della persona offesa, i medesimi diritti e le medesime facoltà che la legge riconosce a quest'ultima, agendo come enti esponenziali degli interessi lesi dal reato.

2.5) Le modifiche in tema di intercettazioni (art. 267 c.p.p.)

Una rilevante deroga concerne la durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, poiché l'art. 267 c.p.p., come modificato, mediante l'inserimento di un ulteriore periodo al comma 3, stabilisce che *«Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale»*, così ampliando di fatto il limite massimo di quarantacinque giorni di durata complessiva delle operazioni (introdotto dalla legge 31 marzo 2025, n. 47) per i delitti di:

- femminicidio di cui all'art. 577-bis c.p.;
- maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., aggravato ai sensi del quinto comma;
- lesioni di cui agli artt. 582-585, comma 1, 583-585, comma 1, 583-bis-585, comma 1, 583-quinquies-585, comma 1, nonché omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584-585, comma 1, nei casi ulteriormente aggravati ai sensi dell'art. 585, quarto comma, c.p.;
- interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'art. 593-ter, aggravato ai sensi del sesto comma, c.p.; violenza sessuale di cui all'art. 609-ter, aggravato ai sensi del primo comma, numero 5-ter.1, c.p.;
- atti persecutori di cui all'art. 612-bis, aggravato ai sensi del quarto comma, c.p.;



- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter, aggravato ai sensi del quinto comma, c.p.

Ne consegue che, nei procedimenti relativi ai predetti reati commessi per i motivi a delinquere valorizzati dalla legge 181/2025 in materia di violenza contro le donne, le operazioni di intercettazione possono dunque protrarsi oltre il limite massimo di 45 giorni, onde consentire l'accertamento del reato in presenza della permanenza dei presupposti richiesti dalla legge.

2.6) Le modifiche in tema di misure cautelari personali

Il legislatore ha inciso sul sistema cautelare ampliando, dal punto di vista dell'ufficio requirente, l'area di applicazione delle misure cautelari personali, attraverso l'estensione delle ipotesi di ricorso alle misure custodiali e il rafforzamento delle misure interdittive.

2.6.a) La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il comma 2-bis

Viene ampliata la possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere anche quando il giudice ritiene che, all'esito del processo, verrà irrogata una pena non superiore a tre anni di reclusione. Questa deroga al divieto ordinario viene estesa al tentato femminicidio, ai maltrattamenti e allo stalking aggravato, garantendo la possibilità del carcere preventivo anche per condotte che, pur prevedendo pene brevi, manifestano un'elevata pericolosità sociale.

2.6.b) La modifica dell'art. 275 c.p.p.: il nuovo comma 3.1

Relativamente al nuovo comma 3.1, la norma cristallizza una doppia presunzione di adeguatezza in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura detentiva - della custodia in carcere o degli arresti domiciliari - per i più gravi delitti di violenza di genere.

In presenza di gravi indizi di colpevolezza, il giudice è tenuto ad applicare tali misure custodiali, a meno che non vengano acquisiti elementi specifici che dimostrino l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità che queste — fermo restando il primario obiettivo di tutelare l'integrità fisica e psichica della persona offesa — possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

Ne consegue che, salvo le eccezioni probatorie suindicate, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere quando si procede per i seguenti delitti:

- tentato omicidio ex artt.56-575 c.p. aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
- tentato femminicidio ex artt.56-577-bis c.p.;
- delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, c.p..

In definitiva, non rientrano nel novero dei reati per i quali opera la suddetta doppia presunzione i delitti di violenza sessuale, i delitti di *stalking* e *revenge porn* non aggravati (per i quali - invece - vige solo la deroga



all'inapplicabilità della custodia carceraria in caso di prognosi non superiore a tre anni), nonché per gli art. 582 e 583-*quinqües* c.p. aggravati dalle relazioni familiari o para-familiari, ove cessate, di cui all'art. 577 comma 2 c.p.p..

La modifica del comma 2-*bis* dell'art. 275 c.p.p. apportata dall'art. 3 lett. g 1), infine, induce a ritenere che per i delitti di cui ai commi 3 e 3.1., non operi la preclusione per cui la custodia cautelare in carcere non è applicabile in caso di prognosi di pena non superiore a tre anni.

2.6.c) La modifica degli art. 282-*bis* c.p.p.

L'art. 3, comma 1, lettera h), ha apportato modifiche all'art. 282-*bis* c.p.p..

In particolare, la nuova disciplina innalza da 500 a **1.000 metri** la soglia minima della distanza che il soggetto destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare - nei procedimenti relativi ai reati indicati al comma 6 dell'art. 282-*bis* c.p.p. - è tenuto a rispettare nei confronti dell'abitazione familiare, della dimora della persona offesa o dei luoghi da questa abitualmente frequentati, fatta eccezione per i casi in cui la frequentazione sia resa necessaria da esigenze lavorative.

Tale previsione opera quando il fatto per cui si procede rientra tra i reati del Codice penale, espressamente indicati, commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente, ossia artt. 570, 571, 572, 56-575, 582 (limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate), 583-*quinqües*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 612, secondo comma, 612-*bis*.

2.6.d) La modifica degli art. 282-*ter* c.p.p.

In modo analogo a quanto già osservato con riferimento all'art. 282-*bis* c.p.p., la disposizione aggiornata innalza da 500 a **1.000 metri** la distanza minima che il soggetto destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento è tenuto a rispettare nei confronti della persona offesa, della sua abitazione o dei luoghi dalla medesima abitualmente frequentati⁶, estendendo tale obbligo anche ai luoghi frequentati abitualmente dai prossimi congiunti della vittima, ovvero da persone con essa conviventi, o, comunque legate da una relazione affettiva.⁷

2.7) Le modifiche in tema di sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.)

L'art. 3, lett. o), della L. 181/2025 incide sull'art. 316 c.p.p., in materia di sequestro conservativo, attraverso la riformulazione del comma 1-*bis* e l'introduzione del comma 1-*ter*.

In particolare:

- con riferimento al comma 1-*bis*, viene ammessa, nell'ipotesi di omicidio di persona legata all'autore del fatto da relazione affettiva, l'adozione del sequestro dei beni anche in assenza di una stabile convivenza tra vittima e responsabile, quale misura volta ad assicurare il risarcimento dei danni civili patiti dai figli della vittima; in tal modo risulta ampliata la sfera di operatività dell'istituto alle vittime dei crimini domestici nati nell'ambito di tutti quei rapporti affettivi non caratterizzati da una «stabile convivenza».

⁶ Ex art. 282-*ter* c.p.p. co. 1.

⁷ Ex art. 282-*ter* c.p.p. co. 2.

In modo speculare, la lett. u) art. 3 comma 1 l. n.181 del 2025, ha modificato l'art. 539 comma 2 bis c.p.p. in base al quale, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva **«anche senza stabile convivenza»**, il giudice in presenza dei figli della vittima minorenni o maggiorenni non autosufficienti costituiti parte civile, può provvedere, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

- con riguardo al comma 1-ter, si stabilisce che, nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., il pubblico ministero - previe indagini patrimoniali sull'indagato e laddove sussista una fondata ragione di ritenere che le garanzie patrimoniali destinate al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate possano mancare o disperdersi - è legittimato a richiedere il sequestro conservativo previsto dal comma 1; tuttavia, qualora il sequestro venga disposto, esso perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non sia intervenuta la costituzione di parte civile.

Emergono *ictu oculi* due importanti differenze tra il comma 1-bis e il comma 1-ter per come previsti dalla legge in argomento: invero, se da un lato nell'ambito del comma 1-bis, l'attivazione del pubblico ministero può avvenire «in ogni stato e grado del processo», dall'altro nulla è specificato - quanto alle tempistiche - in relazione neo introdotta ipotesi di cui al comma 1-ter; inoltre, mentre la richiesta del pubblico ministero disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 316 c.p.p. costituisce un obbligo («chiede») per lo stesso, nel caso di cui al comma 1-ter costituisce una mera facoltà («può chiedere»).

2.8) Le modifiche in tema di assunzione di informazioni (art. 362 c.p.p.)

La disciplina dell'audizione della vittima entro tre giorni dall'iscrizione del reato viene riformata col fine di valorizzare il ruolo del Pubblico Ministero.

Nello specifico, qualora la persona offesa presenti una richiesta motivata e tempestiva, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di procedere all'audizione personalmente, senza poter delegare la Polizia Giudiziaria, salvo casi eccezionali motivati con decreto.

Tale delega è categoricamente esclusa per il reato di atti persecutori aggravato dai moventi di genere.

Dal punto di vista operativo, si pone dunque la necessità di compiere **due differenti** e delicate valutazioni:

- quella relativa al momento dell'audizione;
- quella relativa alla specifica autorità che deve procedere alla stessa.

L'innovazione principale consiste nella doppia limitazione che è stata introdotta con riferimento alla seconda di tali valutazioni, mentre nessuna modifica è stata apportata alla prima.

Pare tuttavia opportuno prendere le mosse da quella che, per ragioni di ordine sia logico che cronologico, risulta essere la prima delle valutazioni che il Pubblico Ministero è chiamato a compiere, ossia quella avente ad oggetto il momento dell'audizione.

Vista anche la precedente circolare avente numero di protocollo **188/2019**, diffusa in data **30 luglio 2019**, il Pubblico Ministero potrà disporre che non sia dato seguito all'audizione della persona offesa nei termini previsti dall'art. 362 co. 1-ter c.p.p. quando sussisterà una delle presenti evenienze:



- dichiarazioni già rese dalla persona offesa in sede di querela o di sommarie informazioni testimoniali sufficientemente esaustive da consentire di evitare le conseguenze potenzialmente dannose (“vittimizzazione secondaria”) di una nuova audizione;
- condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa che impongono la preventiva adozione di idonee modalità protette nell’audizione e presenza in ausilio di personale esperto;
- minore età della persona offesa, circostanza che impone la preventiva adozione di idonee modalità protette nell’audizione e presenza in ausilio di personale esperto;
- esigenza riservatezza indagini (es. convivenza / rapporto affettivo persona offesa – indagato o altro);
- avvenuto arresto in flagranza o immediata applicazione di misura cautelare personale;
- altre speciali esigenze legate al caso concreto e oggetto di specifica motivazione scritta.

Operata tale prima valutazione, utile a superare la fase dell’urgenza conseguente alla prima ricezione della notizia di reato, il Pubblico Ministero potrà dare corso alla valutazione, quella relativa all’autorità che deve procedere all’audizione.

Come già anticipato, questo è il profilo oggetto della duplice principale modifica, che – con riferimento alle persone offese che abbiano fatto domanda di essere sentite direttamente dal Pubblico Ministero impone, da un lato, di derogare a tale possibilità solo attraverso l’emissione di un decreto motivato e, da altro lato, impedisce di fare ricorso a deroghe qualora si stia procedendo per il reato ex art. 612-bis co. 4 c.p.

Innanzitutto, per fare fronte a tali novità normative, è stata allestita presso questa Procura della Repubblica una specifica stanza (n. 4.230, sita al piano IV, lato **Manara**), appositamente attrezzata con idonea strumentazione per la video – fono registrazione, previa prenotazione della stessa presso l’Ufficio Economato.

Tramite separata circolare sarà regolamentata l’attività di ausilio (accompagnamento della persona offesa, eventuale convocazione del consulente tecnico, eventuale convocazione dell’interprete, assistenza all’audizione e alla verbalizzazione, successiva trascrizione) che la polizia giudiziaria esterna dovrà prontamente fornire in tali casi.

Quanto alle duplici innovazioni normative di cui sopra, viene previsto quanto segue.

Qualora si stia procedendo per il reato di cui agli artt. 56 – 575 c.p. oppure, in forma tentata o consumata, per uno dei reati di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p. (ad eccezione dell’ipotesi di cui al comma 4), ovvero ex artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 n. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.), il Pubblico Ministero ha la possibilità di derogare all’obbligo di personale audizione della persona offesa che ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta attraverso l’emissione di un decreto motivato e di contestuale delega alla polizia giudiziaria.

Al fine di uniformare tale modalità operativa, sono state cristallizzate le seguenti ipotesi fattuali e procedurali che costituiscono valida ipotesi di deroga:

- competenze specialistiche della polizia giudiziaria operante;
- prossimità territoriale con la stessa persona offesa;
- precisione degli indirizzi investigativi che è possibile sin da ora determinare;



- persona offesa già stata sentita: l'audizione così compiuta ha già consentito di procedere all'arresto dell'indagato o può comunque già consentire di procedere al deposito di richiesta di applicazione di misura cautelare personale (una nuova audizione ritarderebbe tale attività);
- intenzione di procedere ex art. 392 c.p.p. (richiesta di incidente probatorio).

Qualora invece si stia procedendo per il reato ex art. 612-*bis* comma 1 e 4 c.p., come già detto, è necessario che il Pubblico Ministero proceda personalmente e non sono previste ipotesi di deroga.

Tuttavia, dopo una prima fase di sperimentazione, pare doveroso – allo specifico fine di evitare di provocare effetti di vittimizzazione secondaria e di dare corso ad iscrizioni figlie di errata qualificazione giuridica del fatto – considerare due specifiche ipotesi:

- quella in cui non sussistano elementi materiali chiari e precisi che consentano sin da subito di ritenere che il fatto sia stato commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali;
- quella in cui sussistano nemmeno elementi materiali chiari e precisi che consentano sin da ora di ritenere sussistente uno degli eventi offensivi tipici previsti dall'art. 612-*bis* comma 1 e 4 c.p..

In queste due specifiche ipotesi, non apparendo immediatamente integrato il reato in questione e la relativa aggravante, risulta dunque opportuno disporre la delega dell'audizione della persona offesa alla polizia giudiziaria (tramite il separato provvedimento allegato alle indicazioni emesse in data 16 dicembre 2025) anche al fine di accertare la sussistenza dei suddetti profili.

Ovviamente, qualora dovesse emergere la effettiva sussistenza del reato ex art. 612-*bis* co. 4 c.p. e qualora dovesse rivelarsi necessaria una ulteriore audizione della persona offesa, alla stessa provvederà direttamente lo scrivente Pubblico Ministero, come previsto dalla Legge.

Quanto all'individuazione del singolo Pubblico Ministero chiamato a compiere tale valutazione, si potrà trattare:

- di Sostituto Procuratore assegnato al Dipartimento 5;
- di Sostituto Procuratore impegnato nello svolgimento del “*Turno Arresti*”;
- di Sostituto Procuratore impegnato nello svolgimento del “*Turno Urgenze*”.

Per tali ragioni, pare opportuno predisporre il seguente vademecum operativo.



CONCLUSIONE DEL PARAGRAFO 2.8 – INDICAZIONI OPERATIVE

- i nuovi adempimenti, così come quelli già necessari, coinvolgono necessariamente non solo i Sostituti Procuratori assegnati al Dipartimento 5 ma anche tutti gli altri Pubblici Ministeri impegnati nei turni “Arresti” e “Urgenze”;
- quanto alle competenze dei Sostituti Procuratori impegnati nel “Turno Arresti”, al fine di garantire alle persone offese una maggiore tutela (come sancito dalla novella legislativa) e una valutazione immediata ed urgente del rischio per la sua incolumità, si richiama la varietà delle ipotesi di flagranza (“diretta”, “quasi flagranza” e “differita”) che consentono di eseguire attività precautelare anche nelle ipotesi di reati abituale. (valutare arresto in flagranza per reato abituale e allontanamento solo per reati spia);
- come sopra chiarito e come previsto anche dal decreto motivato allegato alle presenti indicazioni, in tale evenienza può certamente essere derogato l’obbligo di procedere personalmente all’audizione della persona offesa istante;
- quanto invece alle competenze dei Sostituti Procuratori impegnati nel “Turno Urgenze”, la prima valutazione che costoro dovranno compiere sarà quella legata alla necessità o meno di procedere all’audizione della persona offesa entro i tre giorni dalla ricezione della notizia di reato (art. 362 co. 1-ter c.p.p.). Qualora il Sostituto si determini per la non necessità dell’audizione entro tale termine, si limiterà alla compilazione del modulo “differimento audizione persona offesa oltre il terzo giorno”, dando poi corso alla trasmissione del fascicolo, per competenza specialistica, al Dipartimento 5. Qualora invece il Sostituto dovesse ravvisare la non differibilità dell’audizione, dovrà procedere personalmente all’ascolto della persona offesa che ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta, anche tramite l’utilizzo della stanza e dell’assistenza di cui al precedente punto 1);
- soltanto attraverso l’utilizzo del “decreto motivato di delega audizione alla polizia giudiziaria” e dunque compilando il modulo allegato a queste indicazioni e predisponendo la conseguente delega, il Sostituto potrà disporre la delega dell’audizione;
- anche in questo caso, esaurita tale fase, il Sostituto impegnato nel “Turno Urgenze” darà poi corso alla trasmissione del fascicolo, per competenza specialistica, al Dipartimento 5.
- la compilazione del terzo e ultimo modulo, relativo alle “misure di protezione urgenti della persona offesa entro 30 giorni”, è richiesta ai Sostituti Procuratori impegnati nei turni “arresti” e “urgenze” esclusivamente ove gli stessi trattengano il fascicolo per il corrispondente periodo di tempo.
- tuttavia, nelle relative lettere di trasmissione dei fascicoli inerenti ai procedimenti penali di competenza del Dipartimento 5, i Pubblici Ministeri mittenti dovranno, pur sinteticamente, dare atto delle ragioni del mancato deposito di istanza cautelare urgente.



2.9) Le modifiche in tema di misure urgenti di protezione (art. 362-bis c.p.p.)

La norma impone una tempistica serrata per la valutazione cautelare, invero, il P. M., senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, deve valutare se richiedere una misura cautelare per i delitti di violenza domestica o di genere.

Il Giudice, a sua volta, deve decidere entro venti giorni dal deposito della richiesta. L'obiettivo è azzerare i tempi morti che potrebbero mettere a rischio l'incolumità della vittima. L'argomento è stato trattato più diffusa nella direttiva n. 395 del 16 dicembre 2025.

La novella ha inciso sul catalogo dei delitti cui si applica tale disposizione dovendosi ritenere che la stessa abbia, da un lato, circoscritto l'ipotesi di omicidio tentato originariamente previsto alle sole ipotesi in cui risulti aggravato ai sensi degli artt. 576 c.p.p., primo comma, nr. 2, 5 e 5.1., 577 primo comma nr. 1 e secondo comma del medesimo codice, e dall'altro, ampliato invece la tutela per il delitto di cui all'art. 577-bis c.p., anche nella forma tentata, e per il delitto di lesioni aggravate dalla discriminazione femminile di cui all'art. 585 comma quarto c.p., introdotto dalla suddetta legge.

CONCLUSIONE DEL PARAGRAFO 2.8 – INDICAZIONI OPERATIVE

- viene allegata alle presenti linee guida una modulistica idonea ad attestare il fatto che non sia stata richiesta alcuna misura cautelare entro trenta giorni dal momento dell'iscrizione della notizia di reato a fronte dei seguenti specifici motivi:
 - *trasmissione ad altra Autorità Giudiziaria per incompetenza territoriale non sussistendo le ragioni di urgenza di cui all'art. 27 c.p.p.;*
 - *necessità di ulteriori indagini;*
 - *manca di querela;*
 - *gli elementi probatori allo stato acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (né di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca): è dunque più che probabile il futuro deposito di richiesta di archiviazione;*
 - *sono in corso accertamenti utili a attestare la piena sussistenza dell'imputabilità dell'indagato;*
- la compilazione di tale modulo ("**misure di protezione urgenti della persona offesa entro 30 giorni**"), è richiesta ai Sostituti Procuratori impegnati nei turni "arresti" e "urgenze" esclusivamente ove gli stessi trattengano il fascicolo per il corrispondente periodo di tempo;
- tuttavia, **nelle relative lettere** di trasmissione dei fascicoli inerenti ai procedimenti penali di competenza del Dipartimento 5, i Pubblici Ministeri mittenti dovranno, pur sinteticamente, dare atto delle ragioni del mancato deposito di istanza cautelare urgente.

2.10) Le modifiche in tema di applicazione della pena su richiesta (artt. 444 e 447 c.p.p.)

L'art. 3, comma 1, lettera r) della legge 181/2025 novella l'articolo 444 c.p.p., (c.d. patteggiamento), inserendo il comma 1-*quater* che rende il rito "aperto" al contraddittorio della vittima.

La richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a cura della parte richiedente, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o a quest'ultima (se ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p.). Tale adempimento è previsto per i seguenti reati del codice penale, oggetto dell'intervento legislativo:

- tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p., aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
- tentato femminicidio ex artt. 56-577-bis c.p.;
- delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter* (nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma), 609-bis, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-bis e 612-*ter* c. p.;
- delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 582 e 583-*quinqies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, c.p..

L'art. 3, comma 1, lettera s) della legge 181/2025, disciplina invece la fase processuale, intervenendo sull'art. 447 comma 2 c.p.p., e stabilendo che, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dell'altra parte,» siano inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-*quater*, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni».

Occorre dunque prendere atto di quanto segue: nell'ipotesi di patteggiamento proposto fuori udienza (art. 444 comma 1 *quater* c.p.p.), il diritto della persona offesa a vedersi notificata l'istanza di patteggiamento, è condizionato alla sussistenza – alternativa – di una delle seguenti condizioni: la intervenuta nomina di un difensore (*ex art. 33 disp. att. c.p.p.*) o l'elezione di domicilio.

Tale interpretazione, d'altra parte risulta conforme anche ai novellati oneri informativi di cui all'art. 90 bis.2 c.p.p. secondo cui la persona offesa «...*sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile (...) nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-*quater**»; diversamente, dal tenore letterale della norma, il decreto fissazione udienza *ex art. 447 c.p.p.* dovrebbe essere notificato alla p.o. indipendentemente dal previo esercizio delle suddette facoltà.

Quanto al termine conferito alla persona offesa per presentare le memorie e deduzioni, in assenza di una espressa previsione legislativa, si deve ritenere che la stessa possa esercitare tale diritto sino alla decisione del giudice.

In ogni caso, nell'udienza per la decisione, il giudice è tenuto a sentire, oltre al PM e al difensore dell'imputato, anche la persona offesa o il suo difensore nei casi previsti dall'art. 444, co.1-*quater* c.p.p.

A tal proposito, diversamente da quanto prospettato nel corso dei lavori preparatori, ove si mirava a garantire una specifica interlocuzione della persona offesa sulla congruità della pena, obbligando di conseguenza il giudice ad una motivazione rafforzata in caso di dissenso, la formulazione della nuova legge induce a ritenere che il diritto della vittima si sostanzi, essenzialmente, nell'esercizio di facoltà meramente illustrative e sollecitatorie per il giudice, di natura non vincolante.

Occorre evidenziare il disallineamento normativo nella parte in cui, l'obbligo del giudice di sentire la persona offesa prima di decidere sembrerebbe ricorrere solo nelle ipotesi di cui all'art. 447 comma 2 c.p.p., non essendovi alcun riferimento, invece, nel corpo dell'art. 444 c.p.p..

La *ratio legis*, volta su più fronti a massimizzare la tutela della vittima anche attraverso l'ampliamento degli strumenti informativi e partecipativi all'interno del processo, induce a ritenere sussistente tale onere per il giudicante indipendentemente dalla fase processuale all'interno della quale la persona offesa decide di partecipare.

Da ultimo, il dato normativo tace in ordine ai rimedi esperibili dalla persona offesa laddove non gli venga notificata l'istanza di patteggiamento con le conseguenti facoltà che ne derivano; il tema, in maniera più ampia, riguarda la possibilità della persona offesa di promuovere ricorso per Cassazione in assenza di una specifica disposizione normativa al riguardo.

Stante il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 comma 3 c.p.p.) si ritiene che la persona offesa possa esclusivamente sollecitare i poteri del pubblico ministero ai sensi dell'art. 572 c.p.p. (soluzione, quest'ultima, accolta anche in relazione alla violazione dell'obbligo di informazione della persona offesa in caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali in materia di reati commessi con violenza sulla persona.

Con riferimento a tale ultima questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che:

“la persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l'ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciute dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., ma può chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., di proporre impugnazione.”

(Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 luglio 2022 - depositata il 28 settembre 22)

2.11) Le modifiche in tema di regole per l'esame testimoniale (art. 499 c.p.p.)

La partecipazione della vittima all'*iter* processuale, viene altresì valorizzata nella fase dibattimentale, nel senso di garantire il pieno rispetto della sua persona alla luce dei criteri stabiliti dalle fonti di carattere sovranazionale che sollecitano gli Stati Membri a contrastare fenomeni di cd. *“vittimizzazione secondaria”*⁸.

⁸ Una puntuale definizione di vittimizzazione secondaria si rinviene nella Raccomandazione n. 8 del 2006 del Consiglio d'Europa secondo la quale *«vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima»* 14. La vittimizzazione secondaria colpisce le donne che hanno subito violenza soprattutto in ambito familiare e nelle relazioni affettive. La vittimizzazione secondaria, diversamente dalla vittimizzazione ripetuta da attribuire allo stesso autore, è quindi effettuata dalle istituzioni con cui la vittima viene in contatto, qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali, e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima, sia essa la donna sia esso il minore vittima di violenza assistita. La Convenzione di Istanbul obbliga gli Stati che abbiano ratificato e dato esecuzione alla convenzione a contrastare la vittimizzazione secondaria. Nell'articolo 18 è previsto che le parti contraenti devono adottare le misure necessarie, legislative o di altro tipo, per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. Tale articolo, al comma 3, indica interventi puntuali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo disponendo che le Parti devono adottare misure che: *«siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; consentano, se del caso, di disporre*

A tal fine, viene inserito il comma 6-bis nell'art. 499 c.p.p., nel quale si prevede che: «*Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria*»;

In quest'ottica sarà onere del Pubblico Ministero valutare di proporre opposizione alle domande poste al testimone/persona offesa che risultino lesive della dignità e del decoro dello stesso e che portino a forme di "rivittimizzazione" del dichiarante in modo tale da preservare la sensibilità dello stesso senza però pregiudicare il diritto alla prova.

2.12) Le modifiche in tema di condanna generica e provvisoria (art. 539 c.p.p.)

Si estende la possibilità di ottenere l'assegnazione di una provvisoria immediatamente esecutiva (un anticipo sul risarcimento dei danni) in favore dei figli delle vittime di omicidio commesso all'interno di relazioni affettive, anche qualora manchi il requisito della convivenza stabile tra i genitori.

2.13) le modifiche in tema di esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.)

L'art. 3, comma 1, lett. v) della legge 181/2025 interviene sull'articolo 656, comma 9, lett. a) c.p.p., delineando l'ultimo tassello della riforma procedurale in fase esecutiva. La novella esclude la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per i condannati per maltrattamenti e atti persecutori aggravati⁹. Tali fattispecie, equiparate ai reati "ostativi" ex art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario, comportano che, divenuta definitiva la condanna, il reo debba fare immediato ingresso in carcere, senza poter attendere in libertà l'eventuale concessione di misure alternative dal Tribunale di Sorveglianza.

Sebbene per le pene detentive brevi (non superiori a tre, quattro o sei anni) la regola preveda che il pubblico ministero emetta l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione (notificati ex art. 656, comma 5, c.p.p.), tale meccanismo è precluso nei casi odierni. La sospensione non può infatti essere disposta:

- nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché per i delitti di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), fatta eccezione per i tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici e che si trovino agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovino in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.»(cfr. commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere - relazione "la vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale")

⁹ Ex art. 612-bis, co. 3 c.p.



SEZIONE TERZA

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

La riforma introdotta dalla Legge n. 181/2025 non si esaurisce nell'intervento sui codici principali (penale e di rito), ma si estende opportunamente alle cosiddette norme di attuazione, ovvero quel complesso di disposizioni che regolano il funzionamento concreto e quotidiano della macchina giudiziaria.

Si tratta di un intervento "di sistema", volto a garantire che le novità sostanziali non rimangano lettera morta, ma trovino un riscontro effettivo nel coordinamento tra le diverse autorità dello Stato.

3.1) Modifiche all'art. 64-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

L'art. 3, comma 2, della legge n. 181/2025 interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, con specifico riferimento all'art. 64-bis, disciplinante le comunicazioni e la trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie.

La novella introduce un "obbligo attivo" per il Pubblico Ministero il quale, una volta ricevuta la notizia di reato, "accerta" la pendenza di procedimenti relativi alla separazione dei coniugi; il novellato art. 64 disp. att. prevede dunque che *"Quando si procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice"*.

Alla luce di quanto sopra, in particolare, il pubblico ministero deve:

- verificare la pendenza di procedimenti civili o minorili relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli e, più in generale, all'esercizio della responsabilità genitoriale;
- trasmettere tempestivamente al giudice civile e/o minorile procedente - oltre ai già previsti atti relativi all'applicazione di misure cautelari personali e alla loro eventuale revoca/sostituzione, all'avviso ex art. 415 bis c.p.p., nonché quelli non coperti dal segreto investigativo ex art. 329 c.p.p. - copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, degli atti di esercizio dell'azione penale, nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Parimenti, la cancelleria del giudice penale provvede alla trasmissione alle medesime autorità giudiziarie di copia del decreto di archiviazione, delle sentenze di primo e secondo grado, della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione e delle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p.

La disposizione trova applicazione anche in relazione ai procedimenti relativi a reati commessi in danno di minori da parte dei genitori, di altri familiari, di persone comunque conviventi, nonché da persona legata al genitore da relazione affettiva, anche cessata, e sia pendente un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio o al mantenimento del minore.



Ne consegue un obbligo di attivazione immediata e coordinata del pubblico ministero, finalizzato a garantire un costante e tempestivo raccordo tra l'autorità giudiziaria penale e le autorità giudiziarie civile e minorile.

SEZIONE QUARTA

Modifiche ad altre disposizioni normative

4.1) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Ordinamento Penitenziario*) – art. 4-bis

L'art. 5 della novella introduce alcune modifiche in materia di ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), con particolare riferimento agli artt.4-bis e 58-quinquies (per quest'ultimo si fa rinvio al paragrafo 2.3 sugli oneri comunicativi).

In particolare, all'articolo 4-bis della legge 26.7.1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-quater, primo periodo, i benefici del lavoro esterno, dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione possono essere concessi solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza per i reati di cui agli artt.572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, c.p., 612-bis, terzo comma, c.p. (che si aggiungono ad altri reati già presenti, ovvero quelli di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies).
- al comma 2-bis, dopo il primo periodo, è inserita la previsione che, al fine della concessione dei benefici ai detenuti o agli internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis c.p. (femminicidio), il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce, altresì, le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere, nell'ambito delle quali i predetti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2, della legge 354/1976, introdotto dalla medesima novella.

4.2) Modifiche alla legge 24 novembre 2023, n. 168

L'art. 8 della L. 181/2025 dispone un rafforzamento della formazione specializzata, per i magistrati e il personale sanitario, intervenendo sull'articolo 6 della legge n. 168 del 2023. Si riconosce che il contrasto alla violenza sulle donne e domestica necessita di competenze multidisciplinari che trascendono il mero dato normativo.

In particolare, per i magistrati:

- in sede di definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura (art. 5 comma 2 d. lgs. n. 26/2006), sono contemplate iniziative specifiche vertenti sulle convenzioni internazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche di «natura economica», «sui diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, nonché sulla matrice culturale del fenomeno», promuovendo altresì «modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica»;



- è sancita la partecipazione obbligatoria ad almeno uno dei corsi formativi specifici per i magistrati (di merito e legittimità) che trattano procedimenti in materia di famiglia e violenza domestica, anche qualora la trattazione degli affari di “codice rosso” non sia loro assegnata in via esclusiva.

4.3) Modifiche al decreto legislativo n. 106/2006 (organizzazione dell'ufficio del P.M.)

L'articolo 10 della legge 181/2025 interviene sulle norme di organizzazione delle Procure della Repubblica, introducendo un monitoraggio costante dell'operato dei magistrati volto a garantire la massima tempestività nelle indagini.

4.3.a) Il potere di revoca dell'assegnazione (art. 2 comma 2-bis)

Viene riscritto integralmente il comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006. Il Procuratore della Repubblica ha ora la facoltà (che assume i connotati di un dovere di vigilanza) di revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato assegnatario qualora quest'ultimo non proceda all'audizione della vittima entro il termine dei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato e/0 personalmente ricorrendone i presupposti di legge.

La norma prevede nello specifico che “ *quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale* »;

4.3.b) Rapporti trimestrali del Procuratore Generale (art. 6)

L'articolo 6 del d.lgs. 106/2006 viene integrato con l'obbligo per il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di acquisire trimestralmente dalle procure del distretto i dati statistici sul rispetto dei termini di audizione della vittima. In tali report devono essere specificamente indicati i casi in cui la persona offesa ha richiesto di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero.

CONCLUSIONE DEL PARAGRAFO 4.3.b) – INDICAZIONI OPERATIVE

- saranno diramate le nuove griglie da sottoporre ai Sostituti Procuratore del Dipartimento 5 in ragione degli oneri comunicativi trimestrali di cui all'art. 6, dove sarà inserita anche la casella “*Richiesta audizione personale della persona offesa*”, con indicazione della relativa valutazione assunta.

Dispone la pubblicazione della presente Direttiva sul sito ufficiale della Procura della Repubblica di Milano.

Milano, 16 febbraio 2026

Il Procuratore della Repubblica
Martello Viola

